



GRUPPOCONSILIARE

Messina, 02.10.2026

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

INTERROGAZIONE

Oggetto:interrogazione a risposta immediata ex art. 24 del Regolamento — Delibere di Giunta Comunale nn. 476 e 481 del 20/07/2026 — Conferimento incarico legale esterno per resistenza in giudizi elettorali ex art. 130 c.p.a. — Conflitto di interessi del Sindaco e degli Assessori deliberanti — Prospettiva di danno erariale.

I sottoscritti Consiglieri Comunali **Marcello Scurria e Giuseppe Capurro**, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale di Messina, **interrogano il Sindaco** in merito alle circostanze di seguito esposte, chiedendo risposta immediata nella prima seduta utile,

PREMESSE

1. Le delibere della Giunta comunale.

Con delibere di Giunta Comunale nn. 476 e 481 del 20 luglio 2026 — proposte dalla **Vice Sindaco Laura Castelli**, adottate a voti unanimi e dichiarate immediatamente eseguibili — l'Amministrazione Comunale di Messina ha deliberato di resistere ai ricorsi promossi, rispettivamente, dai Sigg.ri Laghezza-Currò (prot. n. 229124 del 07/07/2026, Prat. n. 178/2026/G) e Bucceri-Sebastiano (prot. n. 234800 del 10/07/2026, Prat. n. 184/2026/G), conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa ad un legale del libero foro per un totale di **€ 12.919,04** (€ 6.459,52 per ciascuna delibera), a valere sul Capitolo 20319/00, esercizio finanziario 2026.

2. L'oggetto dei ricorsi.

Entrambi i ricorsi impugnano i verbali di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale a seguito delle elezioni del 24-25 maggio 2026. I ricorrenti chiedono l'annullamento di ogni atto connesso alle operazioni elettorali, compreso il verbale di proclamazione del 20/06/2026.

3. La presenza del Sindaco nella seduta del 20 luglio 2026: dato analitico da



Amministrazione Trasparente.

La sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Comune di Messina pubblica, per ciascuna delibera adottata nella seduta del 20 luglio 2026, l'indicazione della presenza dei componenti della Giunta. La schermata acquisita agli atti documenta sei delibere approvate in quella seduta. L'analisi della colonna di presenza del Sindaco delibera per delibera rivela un dato inequivocabile:

Delibera n. 476/2026 — oggetto: conferimento incarico legale (Prat. 178/2026/G, ricorso elettorale Laghezza-Currò): **Sindaco ASSENTE.**

Delibera n. 477/2026 — oggetto: ricorso in appello al C.G.A. per la Regione Siciliana, Impresa Alma Group S.r.l. c/ Comune di Messina, conferimento incarico legale: **Sindaco PRESENTE.**

Delibera n. 478/2026 — oggetto: contratto di appalto Rep. n. 4590 del 23/12/2022, manutenzione straordinaria del Mercato Vascone, proroga adempimenti: **Sindaco PRESENTE.**

Delibera n. 479/2026 — oggetto: approvazione del documento «Relazione sulla Performance Anno 2025 e Referto del Controllo di Gestione es. fin. 2025»: **Sindaco PRESENTE.**

Delibera n. 480/2026 — oggetto: presa d'atto Linee Programmatiche 2026-2031: **Sindaco PRESENTE.**

Delibera n. 481/2026 — oggetto: conferimento incarico legale (Prat. 184/2026/G, ricorso elettorale Bucciari-Sebastiano): **Sindaco ASSENTE.**

Il quadro è il seguente: su sei delibere approvate nella medesima seduta, il Sindaco risulta assente **unicamente per la prima (n. 476) e per l'ultima (n. 481)** — quelle relative ai giudizi elettorali che lo vedevano direttamente interessato come proclamato eletto — mentre risulta regolarmente presente per le quattro delibere intermedie (nn. 477, 478, 479, 480), aventi oggetti istituzionali ordinari del tutto estranei alla sua posizione personale.

Questo dato, ricavato dalla fonte pubblica istituzionale del Comune stesso, prova in modo oggettivo e incontrovertibile che: (a) il Sindaco era fisicamente presente nell'edificio e nella seduta nel corso dell'intera riunione del 20 luglio 2026; (b) si è allontanato selettivamente — e con piena consapevolezza — in corrispondenza esatta e soltanto dei due punti dell'ordine del giorno che lo riguardavano personalmente come parte interessata ai giudizi elettorali; .

4. La composizione della seduta: dato certo da fonte documentale.

Risulta documentalmente che erano presenti e votanti 8 componenti della Giunta: la Vice Sindaco **Laura Castelli** (proponente di entrambe le delibere), gli Assessori **Finocchiaro Massimo**, **Caruso Vincenzo**, **Calafiore Alessandra**, **Cannata Letteria**, **Carreri Antonino**, **Forami Iris** e **Vadalà Stellario** (Assessore Anziano). Era assente, oltre all'Assessore **Caminiti Francesco**, il Sindaco **Federico Basile**.

La votazione è avvenuta all'unanimità degli 8 presenti, con separata votazione per l'immediata eseguibilità, anch'essa unanime. La Segretaria Generale ha partecipato

esclusivamente per la verbalizzazione ai sensi dell'art. 189 O.R.EE.LL., senza esprimere pareri.

La richiesta di consegna del **verbale della riunione**, già formalizzata alla Segretaria



Generale e tuttora inevasa alla data del presente atto, resta pertinente ai soli fini dell'accertamento: (i) delle modalità con cui l'allontanamento del Sindaco è stato eventualmente motivato e verbalizzato per ciascun punto dell'ordine del giorno; (ii) di eventuali rilievi formulati dalla Segretaria Generale prima del voto in forma verbale; (iii) dell'esatta causale dichiarata dal Sindaco all'atto dell'allontanamento — se mai dichiarata — e, specificamente, se abbia o meno formalizzato un'astensione per conflitto di interessi. Per ciò che concerne la composizione, le presenze, i votanti e il risultato della votazione, la fonte documentale è già completa e non lascia margini di incertezza.

5. Il comportamento del Sindaco: allontanamento selettivo senza dichiarazione verbalizzata di conflitto e omessa comunicazione al RPCT.

Il Sindaco Federico Basile era presente nella seduta del 20 luglio 2026 per gli altri punti dell'ordine del giorno e si è allontanato selettivamente al momento del voto sulle delibere nn. 476 e 481, senza formalizzare tale allontanamento quale dichiarazione di astensione ex art. 78 d.lgs. 267/2000. In assenza del verbale della seduta, non è possibile allo stato verificare se abbia comunicato le ragioni dell'allontanamento al Presidente della seduta né se abbia notificato il conflitto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ai sensi dell'art. 6-bis della l. 241/1990 e dell'art. 1, commi 41 ss., della l. 190/2012.

L'omessa comunicazione al RPCT costituisce un autonomo inadempimento rispetto agli obblighi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con eventuale obbligo di segnalazione ad ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. 190/2012. È pertanto necessario accertare in sede di risposta all'interrogazione: se tale comunicazione sia stata effettuata; se il RPCT abbia adottato le misure conseguenti; se risultino misure specifiche nel vigente PTPCT del Comune di Messina per la gestione dei conflitti di interesse in seno alla Giunta.

6. La firma della procura alle liti da parte del Sindaco undici giorni prima della delibera.

Nonostante il successivo allontanamento dalla votazione, il Sindaco, inopinatamente, ha sottoscritto la procura alle liti in data 9 luglio 2026 — in favore del legale esterno e a carico dell'erario comunale — undici giorni prima che la Giunta deliberasse l'impegno di spesa. Tale comportamento documenta la piena consapevolezza anticipata del Sindaco del meccanismo di finanziamento della propria difesa a spese pubbliche.

7. La mancata costituzione personale del Sindaco al TAR — circostanza significativa.

Alla data del presente atto (2 ottobre 2026), l'unica parte formalmente costituita nei giudizi innanzi al TAR Catania risulta essere il Comune di Messina, tramite il legale di fiducia esterno nominato con le delibere nn. 476 e 481/2026. Il Federico Basile, destinatario in proprio dei ricorsi risulta costituito personalmente nei medesimi giudizi, nonostante rivesta la qualità di controinteressati necessario in quanto diretto titolare della carica che i ricorsi intendono travolgere.

Tale circostanza è significativa per due concorrenti ragioni. In primo luogo, il Sindaco — che aveva interesse diretto e personale alla conservazione del mandato — ha rinunciato al rimedio doveroso e ordinario (costituzione in giudizio con difensore personale a proprie spese) e ha invece fatto sì che l'intera difesa gravasse sull'erario comunale, traendo un vantaggio patrimoniale diretto quantificabile nel risparmio integrale delle

spese legali personali.



PROFILI GIURIDICI

8. Assenza di interesse funzionale del Comune alla resistenza in giudizio.

Il giudizio elettorale amministrativo ex art. 130 d.lgs. 104/2010 prevede che il ricorso sia notificato all'ente della cui elezione si tratta, individuando il Comune come unica parte pubblica necessaria. Tale qualifica è fondata esclusivamente su un criterio di imputazione dei risultati della consultazione, non sull'essere il Comune autore materiale degli atti contestati. Il Comune è parte necessaria affinché il giudizio sia ritualmente instaurato, non perché abbia adottato gli atti impugnati né perché ne abbia un interesse istituzionale alla conservazione.

Gli atti di proclamazione degli eletti sono stati adottati dalla **Commissione Elettorale Circondariale (CEC)**, organo nominato dal Presidente della Corte d'Appello, di natura statale e temporanea, qualificato dalla giurisprudenza amministrativa come organo straordinario collocato in posizione neutrale, investito del solo compito di dichiarare la volontà del corpo elettorale. La CEC non è organo del Comune, non appartiene alla sua struttura amministrativa e non agisce sotto la sua direzione. Essa si scioglie immediatamente dopo la proclamazione degli eletti, senza conservare alcuna posizione giuridica da tutelare.

Il Comune non ha redatto, sottoscritto né adottato i verbali di proclamazione. L'imputazione giuridica del risultato elettorale al Comune è una fictio processuale funzionale alla regolare instaurazione del contraddittorio, non la prova di un interesse sostanziale dell'ente alla conservazione di quegli atti. La giurisprudenza ha precisato che la resistenza in giudizio costituisce atto discrezionale che presuppone una valutazione dell'utilità per l'ente anche in relazione ai costi da sostenere, e che l'interesse del Comune è «particolarmente sfumato e, in ogni caso, recessivo rispetto all'interesse degli eletti». La Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, 22 luglio 2014, n. 358, ha sancito che le norme sui rimborsi legali non possono estendersi al contenzioso elettorale che non attiene a ipotesi di responsabilità civile, penale o amministrativa, ma alla *legitimitas ad officium* del Sindaco, e che l'impegno di spesa deliberato costituisce danno erariale per l'ente comunale.

9. Conflitto di interessi degli Assessori deliberanti.

L'allontanamento selettivo del Sindaco al momento del voto rendeva palese il conflitto di interessi. L'eventuale decadenza del Sindaco avrebbe comportato la decadenza dell'intera Giunta. La consapevolezza del conflitto esclude qualsiasi difesa fondata sulla buona fede. La Vice Sindaco Laura Castelli, in qualità di proponente di entrambe le delibere, si trovava nella posizione soggettiva di massimo coinvolgimento.

10. Il conflitto strutturale dell'intera Giunta e l'impossibilità interna di provvedere: il rimedio del commissario ad acta.

L'intera Giunta Comunale — sindaco, vice sindaco e tutti gli assessori deliberanti — è portatrice del medesimo conflitto di interessi diretto e strutturale: l'accoglimento dei ricorsi elettorali comporterebbe la decadenza di ciascuno di essi dalla rispettiva carica. Nessun componente dell'organo esecutivo comunale è, rispetto a questa materia, in posizione di imparzialità.

In questa situazione, l'ordinamento siciliano prevede un rimedio specifico: il **potere sostitutivo regionale mediante commissario ad acta**, disciplinato dall'art. 24 della L.R.



Sicilia 3 dicembre 1991, n. 44. La norma dispone che, qualora gli organi degli enti locali siciliani «non siano comunque in grado» di compiere atti obbligatori per legge — formula che comprende anche l'impossibilità giuridica derivante da un conflitto strutturale dell'intero organo deliberante — «al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario». La competenza è attribuita espressamente all'Assessore regionale per le autonomie locali.

11. Il vizio della procura alle liti: firma del sindaco in conflitto di interessi.

La procura alle liti depositata nel giudizio elettorale reca la firma del Sindaco Basile in data 9 luglio 2026. Alla medesima data il conflitto di interessi del Sindaco era già pienamente sussistente, avendo i ricorrenti già notificato i rispettivi ricorsi. L'obbligo di astensione previsto dall'art. 78 del d.lgs. 267/2000 — che impone all'amministratore di astenersi da qualsiasi atto, non solo dalla partecipazione al voto deliberativo — inibiva al Sindaco anche il compimento degli atti esecutivi e consequenziali della delibera, primo fra tutti la firma del mandato alle liti.

Il soggetto giuridicamente legittimato a sottoscrivere la procura in sostituzione del Sindaco in conflitto è il Vice Sindaco, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. 267/2000, il quale dispone che il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in ogni caso di assenza o impedimento, anche di natura giuridica. Tuttavia il Vice Sindaco Laura Castelli — già proponente di entrambe le delibere — versava nella medesima condizione di conflitto di interessi diretto e personale, in quanto anch'essa componente della Giunta.

102 Omessa formalizzazione del conflitto e obblighi RPCT.

L'art. 78 d.lgs. 267/2000 impone l'astensione formale con dichiarazione verbalizzata. Il semplice allontanamento non vi equivale. L'art. 6-bis l. 241/1990 impone altresì la comunicazione del conflitto al RPCT. L'omessa segnalazione costituisce violazione autonoma del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, con obbligo di segnalazione ad ANAC ai sensi dell'art. 1 l. 190/2012. Il presente atto è trasmesso per conoscenza al RPCT del Comune di Messina con riserva di segnalazione formale ad ANAC, qualora dalle risposte ai quesiti emerga che la comunicazione obbligatoria non è mai stata effettuata.

INTERROGANO

Per sapere

1. Sulla base di quale valutazione giuridica la Giunta ha ritenuto sussistente un interesse istituzionale del Comune — distinto da quello personale del Sindaco — a resistere nei giudizi elettorali, tenuto conto della giurisprudenza contabile siciliana che esclude tale interesse quando il contenzioso verte sulla proclamazione degli eletti?
2. Per quale ragione il Sindaco si è allontanato selettivamente dalla seduta al momento del voto sulle delibere nn. 476 e 481/2026 — e soltanto per quelle, come documentato dalla schermata di Amministrazione Trasparente — e quale motivazione ha dichiarato, ove ne abbia dichiarata una, all'atto dell'allontanamento? L'allontanamento è stato verbalizzato come astensione per conflitto di interessi ex art. 78 d.lgs. 267/2000,



oppure è avvenuto senza alcuna formalizzazione?

3. Come si giustifica la coerenza tra l'allontanamento dalla votazione — comportamento che implica il riconoscimento del conflitto — e la firma della procura alle liti il 9 luglio 2026, atto che ha perfezionato il contratto di patrocinio a carico dell'erario undici giorni prima della delibera?

4. Ha l'Amministrazione valutato la circostanza che il Vice Sindaco — soggetto legittimato in sostituzione del Sindaco in conflitto ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 267/2000 — versasse anch'essa in conflitto di interessi diretto in quanto proponente delle medesime delibere e componente della Giunta eletta nel turno oggetto dei ricorsi? In caso affermativo, quali misure sono state adottate o si intende adottare per porre rimedio al blocco funzionale dell'intero organo esecutivo rispetto a questa materia?

5. Se la Segretaria Generale abbia comunicato alla seduta — in forma verbale o scritta — qualsiasi rilievo di legittimità, e se tale eventuale rilievo risulti agli atti.

6. Il Sindaco ha comunicato il proprio conflitto di interessi al RPCT del Comune di Messina, ai sensi dell'art. 6-bis l. 241/1990, prima o dopo la seduta del 20 luglio 2026? Il RPCT ha ricevuto tale comunicazione, ha adottato le conseguenti misure previste dal PTPCT vigente e, in caso negativo, intende procedere alla segnalazione ad ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. 190/2012? Il PTPCT del Comune di Messina contiene misure specifiche per la gestione dei conflitti di interesse in seno alla Giunta e, in caso affermativo, risultano essere state applicate?

SCURRIA-CAPURRO